RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 45

Seggio elettorale

Il seggio elettorale e' composto da un presidente, un segretario e tre scrutatori, oltre a tre componenti supplenti. Fermo quanto previsto nel primo periodo, il consiglio dell'ordine, tenuto conto del numero degli iscritti nell'albo, puo' deliberare di costituire il seggio elettorale, in numero dispari, fino ad un massimo della meta' del numero dei consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Non possono far parte del seggio elettorale i candidati per l'elezione del consiglio dell'ordine. Il presidente e il segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio elettorale e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario. Al fine di costituire il seggio elettorale:

a) nell'avviso di convocazione e' riportata la richiesta di disponibilita' a far parte del seggio elettorale;

b) gli interessati comunicano la loro disponibilita' a mezzo posta elettronica certificata, nei dieci giorni successivi;

c) il consiglio dell'ordine provvede all'individuazione dei componenti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilita' alla scadenza del termine di cui alla lettera b);

d) fatto salvo quanto disposto al comma 2, il componente con maggiore anzianita' di iscrizione e' nominato presidente del seggio e il componente con minore anzianita' e' nominato segretario;

e) se non vi e' un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilita', il consiglio dell'ordine individua i componenti del seggio tra gli iscritti all'albo che non sono candidati mediante estrazione a sorte.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216

Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-45-seggio-elettorale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it